

IL PROGETTO SUCCESSORIO

25 MAGGIO 2012

L'AZIONE DI RIDUZIONE

(Notaio Diego Pastore)

1) Premessa:

- la tutela del legittimario leso o pretermesso: azione di riduzione, azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni lesive e azione di restituzione contro i terzi acquirenti;
- il calcolo della legittima: valore del *relictum* all'apertura della successione, detrazione dei debiti e riunione fittizia del *donatum*, all'apertura della successione (art. 556 c.c.).

2) Nozione di azione di riduzione.

3) Natura giuridica: azione di accertamento costitutivo; azione di inefficacia relativa; azione personale e non reale; azione individuale (assenza di litisconsorzio necessario attivo); azione rinunziabile dopo la morte del testatore o del donante (art. 557, comma 2).

4) Sistema di riduzione:

- riduzione delle quote legali *ab intestato* (art. 553 c.c.): presupposti; imputazione *ex se*; riduzione automatica (Cass. 6.3.1980 n. 1521) o previa azione giudiziale?
- riduzione delle disposizioni testamentaria (art. 554): oggetto; modalità (proporzionalità, salvo preferenza del testatore *ex art. 558*);
- riduzione delle donazioni (art. 555): dopo esaurito il valore dei beni di cui si il defunto poteva disporre (*ratio*); modalità: ordine cronologico ascendente (*ratio*), senza possibilità di esprimere una preferenza (eccezione: donazioni coeve); No riduzione delle attribuzioni derivanti da patto di famiglia (art. 768 *quater*, comma 4).

5) Condizioni dell'azione:

- accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e redazione dell'inventario nei termini, eccetto se l'azione è diretta contro coeredi (art. 564, comma 1); *ratio* della norma; No in caso di legittimario pretermesso;
- imputazione *ex se*: oggetto (art. 564, comma 2); *ratio*; imputazione del rappresentante (art. 564, comma 3); patto di famiglia (art. 768 *quater*, comma 3);

dispensa dall'imputazione *ex se* (art. 564, commi 2, 3 e 4): nozione, natura, effetti, forma, ambito di applicazione.

- 6) Legittimazione attiva e passiva all'azione di riduzione.
- 7) Competenza, in caso di cumulo con l'azione di divisione ereditaria: giudice del luogo di apertura della successione (art. 22 c.p.c.) (Cass. 19.11.1962 n. 3145); tribunale in composizione collegiale (art. 50 bis, comma 1 n. 6, c.p.c.).
- 8) *Petitum e causa petendi*.
- 9) Estinzione:
 - prescrizione: decorrenza del termine (Cass. SS.UU. 25.10.2004 n. 20644);
 - rinuncia (art. 557, comma 2).
- 10) Rapporti con altre azioni:
 - azione di divisione ereditaria: il legittimario pretermesso può agire per la divisione dell'eredità solo dopo o subordinatamente all'esito vittorioso dell'azione di riduzione (Cass. 15.7.1966 n. 1910; Cass. 11.3.1966 n. 699; Cass. 5.1.1967 n. 35); possibilità di cumulo delle due azioni; la domanda di riduzione non è implicita in quella di divisione (Cass. 23.1.2007 n. 1408; Cass. 29.3.2000 n. 3821);
 - azione di simulazione: il legittimario pretermesso non ha interesse ad agire in simulazione, se non agisce anche in riduzione (App. Ancona 9 marzo 1961; App. Aquila 29 marzo 1956); possibilità di cumulo delle due azioni ed in tal caso il legittimario è terzo rispetto al negozio simulato e non soggiace ai limiti probatori di cui all'art. 1417 (giur. pacifica); possibile nullità delle donazioni dissimulate per mancanza dell'atto pubblico (art. 782) o dei testimoni (art. 48 l. 16 febbraio 1913, c.d. "legge notarile") e conseguente rientro dei beni simulatamente venduti nella massa dei beni relitti.
- 11) Gli accordi di reintegrazione di legittima: nozione; mancata espressa previsione normativa (menzione nel t.u. sull'imposta sulle successioni e donazioni: art. 43 d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346). Natura: negozio di accertamento meramente dichiarativo e con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione, senza effetto traslativo (tesi prevalente in dottrina; Cass. 18.6.1956 n. 2171; Cass. 24.11.1981 n. 6235). Differenza con la reintegrazione transattiva (reciproche concessioni; mancanza di retroattività; profilo tributario).